



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Uff. DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Alle Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano

All'ANIA – Associazione
nazionale fra le imprese
assicuratrici

Agli Organismi collettivi di difesa

e, pc all'IVASS
ad AGEA
ad ISMEA

Trasmissione via PEC

Oggetto: Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023 - Metodologia dei Valori Standard per la verifica del valore della produzione storica e dei valori massimi assicurabili o proteggibili ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno unionale.

Con riferimento all'oggetto, si ritiene opportuno rappresentare quanto segue.

Preliminarmente si rammenta che, a partire dalla campagna 2023, il sostegno unionale alle polizze agricole agevolate sarà assicurato nell'ambito dell'intervento SRF.01 del Piano Strategico della PAC 2023-2027.

Viceversa, i Fondi di mutualizzazione contro i danni atmosferici e le fitopatie, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2016, vedranno la campagna 2023 finanziata attraverso le risorse di cui alla sottomisura 17.2 del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2022.

Ciò premesso, appare opportuno evidenziare che, ai sensi del PGRA 2023 approvato con decreto ministeriale dell'8 febbraio 2023, è previsto anche per tale campagna l'utilizzo dei Valori Standard quale metodologia per la determinazione del valore della produzione storica e dei valori massimi assicurabili o proteggibili, ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno.

Al riguardo si ribadisce che l'introduzione della succitata metodologia dei Valori standard non esime le parti in causa dall'applicazione di quanto previsto dalle norme unionali e nazionali, richiedendo, pertanto, un'ideale valutazione delle componenti di quantità e di prezzo sottostanti al contratto da stipulare con l'agricoltore.

A maggior ragione all'avvenimento di un sinistro, laddove il valore della produzione dichiarato nel contratto diventa oggetto di specifica verifica da parte dei periti incaricati di stimare il danno.

Fermo restando quanto sopra, ciò che l'agricoltore avrà assicurato, in termini di valore (quantità X prezzo), ai fini della determinazione del sostegno pubblico sarà verificato attraverso i Valori Standard nelle stesse modalità utilizzate a partire dalla campagna 2021, ovvero:

1. in primo luogo, sarà verificato che il valore della produzione storica, dichiarata nel Piano Assicurativo Individuale (PAI), non risulti superiore al Valore Standard di riferimento. Il valore della produzione storica uguale o inferiore al Valore Standard sarà considerato ammissibile. In caso di valore storico superiore al Valore Standard, l'agricoltore dovrà disporre della documentazione probante il valore dichiarato nel PAI al fine dell'ammissione



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Uff. DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

- al sostegno. Tale valore, superiore al Valore Standard, potrà quindi essere considerato ammissibile solo previa verifica della predetta documentazione;
2. sarà successivamente verificato che il valore assicurato/protetto non risulti superiore al valore della produzione storica, a sua volta verificato secondo la procedura di cui al punto 1. Il valore della produzione storica, quindi, rappresenta il massimo valore ammissibile ai fini del sostegno pubblico.

Infine, si evidenzia che, nell'ambito del PSP 2023-2027, i valori annuali che sottendono al calcolo del valore della produzione storica dichiarato nel PAI, anche in caso di valore medio inferiore al Valore Standard di riferimento, potranno essere oggetto di controlli a campione nell'ambito dell'istruttoria delle relative domande di sostegno/pagamento.

**Il Direttore Generale
Simona Angelini**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005